

CODICE ETICO DELLE TERZE PARTI

Gruppo Grazioli S.r.l.

GRUPPO GRAZIOLI

SEDE OPERATIVA
VIA G.B. Cacciamali 52
25125 - Brescia (BS)

SEDE LEGALE
Piazza Mons. G. Almici 23
25124 - Brescia (BS)

TEL +39 030 9388 411
FAX +39 030 9381 008
MAIL info@gruppograzioli.it

WWW.GRUPPOGRAZIOLI.IT



INDICE

PREMESSA	3
APPLICABILITÀ	3
1. Conformità al Codice Etico e prevenzione delle violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001	3
2. Integrità e affidabilità	4
3. Divieto di mediazione illecita nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	4
4. Conflitto di interesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	4
5. Conflitti di interesse nei rapporti tra soggetti privati	5
6. Tutela delle condizioni di lavoro, divieto di sfruttamento della manodopera e rispetto degli obblighi retributivi e contributivi	5
7. Idoneità tecnico-professionale	6
8. Tutela della proprietà industriale e intellettuale	6
9. Tutela dell'ambiente e gestione responsabile degli impatti ambientali nei rapporti contrattuali	6

PREMESSA

Il presente Codice Etico delle Terze Parti (di seguito "**Codice Etico Terze Parti**") definisce i valori, i principi di condotta e gli standard di comportamento cui sono tenuti ad attenersi i soggetti terzi che, a qualunque titolo, nell'ambito delle proprie attività, intrattengono rapporti, relazioni o interazioni con Gruppo Grazioli S.r.l. e le seguenti società dalla stessa controllate: (i) Grazioli S.r.l.; (ii) Stocchetta Cilindri S.r.l.; (iii) GLogistics S.r.l.; e (iv) FAB S.p.A. (congiuntamente a Gruppo Grazioli S.r.l., "**Gruppo**" o "**Società del Gruppo**").

Il Gruppo riconosce che il raggiungimento dei propri obiettivi economici e strategici non può prescindere dal rispetto di principi di correttezza, integrità, trasparenza e legalità nello svolgimento delle attività d'impresa. Tali principi costituiscono parte integrante del modo di operare del Gruppo e rappresentano un riferimento essenziale non solo per le persone che operano al suo interno, ma anche per tutti i soggetti esterni che, a vario titolo, entrano in contatto con le Società del Gruppo.

Il presente Codice Etico Terze Parti esplicita le linee di azione che devono orientare i comportamenti di tutti coloro che instaurano o intendono instaurare rapporti con il Gruppo, anche solo in via preliminare o occasionale.

L'accettazione del Codice Etico Terze Parti costituisce il presupposto per lo sviluppo di relazioni improntate alla fiducia reciproca, alla lealtà e al rispetto delle regole, contribuendo a promuovere una cultura di responsabilità e di sostenibilità nel tempo.

APPLICABILITÀ

Ai fini del presente Codice Etico Terze Parti, per terze parti si intendono tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi dalle Società del Gruppo e dal suo personale, che entrano in contatto con le stesse o intrattengono, anche potenzialmente, rapporti di natura contrattuale, professionale, commerciale o istituzionale con la stessa, a qualsiasi titolo (di seguito, "**Terze Parti**").

Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di beni e servizi, consulenti, professionisti, collaboratori esterni, partner commerciali o industriali, intermediari, agenti, appaltatori e subappaltatori, nonché i candidati che partecipano a processi di selezione o valutazione e, più in generale, tutti coloro che, per ragioni professionali o istituzionali, entrano in relazione con le Società del Gruppo.

Le disposizioni del presente Codice Etico Terze Parti si applicano alle Terze Parti nei limiti di compatibilità con la natura del rapporto instaurato o da instaurare con le Società del Gruppo.

1. Conformità al Codice Etico e prevenzione delle violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

Le Terze Parti sono tenute a improntare i rapporti e le interazioni con le Società del Gruppo al rispetto dei principi di correttezza, lealtà e legalità.

Nell'ambito dei rapporti con le Società del Gruppo, le Terze Parti si impegnano a non adottare atti o tenere comportamenti che possano determinare una violazione del Codice Etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo dalle stesse eventualmente adottato, nonché, più in generale, condotte che possano integrare o agevolare la commissione, anche solo tentata, di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

2. Integrità e affidabilità

Le Terze Parti sono tenute a rendere dichiarazioni veritiere, complete e aggiornate in ordine al possesso di adeguati requisiti di integrità, affidabilità e correttezza, rilevanti ai fini dell'instaurazione e della prosecuzione dei rapporti con le Società del Gruppo.

In tale ambito, le Terze Parti dichiarano, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, l'assenza di circostanze idonee a compromettere l'affidabilità del rapporto con la Società del Gruppo coinvolta o a determinare profili di rischio in relazione al rispetto dei principi di legalità e alla prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

3. Divieto di mediazione illecita nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito delle relazioni con le Società del Gruppo, le Terze Parti sono tenute a adottare comportamenti improntati alla massima correttezza, trasparenza e legalità.

È fatto espresso divieto alle Terze Parti di porre in essere, direttamente o indirettamente, condotte di mediazione illecita, nonché di promettere, offrire, riconoscere o autorizzare qualsiasi forma di remunerazione indebita, per sé o per altri, a favore di soggetti che dichiarino o lascino intendere di poter influenzare l'operato di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti a essi assimilati, sfruttando relazioni esistenti o asserite, reali o presunte, in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.

Le Terze Parti sono tenute a non ricorrere a intermediari, consulenti, subfornitori o altri soggetti al fine di eludere il divieto di cui al presente paragrafo e a garantire che eventuali attività di supporto, rappresentanza o interlocuzione con la Pubblica Amministrazione siano svolte esclusivamente nel rispetto della normativa applicabile e dei principi del presente Codice Etico Terze Parti e del Codice Etico.

4. Conflitto di interesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le Terze Parti sono tenute a operare nei rapporti con le Società del Gruppo in condizioni di indipendenza, imparzialità e trasparenza, evitando situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possano incidere sull'obiettività, sull'autonomia di giudizio o sull'integrità del rapporto.

In tale ambito, le Terze Parti sono tenute a dichiarare, in modo completo, tempestivo e veritiero, l'eventuale esistenza di rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o altri soggetti a essi assimilati, qualora tali rapporti risultino rilevanti al rapporto instaurato con la Società del Gruppo coinvolta (ad es. nel caso in cui il pubblico ufficiale sia coinvolto in un'attività amministrativa avente ad oggetto una Società del Gruppo). Tale obbligo si applica sia nel caso in cui la Terza Parte sia una persona fisica, sia con riferimento al legale rappresentante o ai soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Terza Parte, ove persona giuridica.

Le Terze Parti sono altresì tenute a comunicare l'eventuale esercizio, nei tre anni precedenti, di poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni con le quali la Società del Gruppo coinvolta intrattiene rapporti contrattuali o alla cui autorità la stessa è soggetta, qualora tale circostanza possa determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, o interferenze indebite nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le Terze Parti si impegnano a mantenere aggiornate le dichiarazioni rese e a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante intervenuta nel corso del rapporto con la Società del Gruppo coinvolta.

5. Conflitti di interesse nei rapporti tra soggetti privati

Le Terze Parti sono tenute a rendere dichiarazioni veritiere, complete e tempestive in ordine all'eventuale esistenza di rapporti personali, patrimoniali, professionali o di altra natura intercorrenti con clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti che intrattengono rapporti con la Società del Gruppo coinvolta, qualora tali rapporti siano idonei a determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in relazione alle attività svolte con o per la Società del Gruppo coinvolta.

Tali dichiarazioni devono consentire alla Società del Gruppo coinvolta di valutare, in modo trasparente e informato, l'eventuale incidenza dei rapporti dichiarati sull'imparzialità, sull'indipendenza di giudizio e sulla correttezza del rapporto con la Terza Parte, ferma restando l'autonomia organizzativa e decisionale di quest'ultima.

Le Terze Parti si impegnano altresì a mantenere aggiornate le dichiarazioni rese e a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante intervenuta nel corso del rapporto con la Società che possa incidere sulla situazione di conflitto di interessi precedentemente dichiarata o dar luogo a nuovi profili di potenziale conflitto.

6. Tutela delle condizioni di lavoro, divieto di sfruttamento della manodopera e rispetto degli obblighi retributivi e contributivi

Le Terze Parti sono tenute a operare nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di lavoro, diritti dei lavoratori e condizioni di impiego, adottando comportamenti improntati alla dignità della persona, alla correttezza e alla responsabilità sociale.

È fatto espresso divieto alle Terze Parti di avvalersi di manodopera destinata a prestazioni lavorative svolte in condizioni di sfruttamento, anche approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché di utilizzare, assumere o comunque impiegare manodopera, direttamente o indirettamente, anche mediante terzi quali agenzie interinali, intermediari, appaltatori o subappaltatori, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento o irregolarità.

Le Terze Parti si impegnano altresì a garantire la corresponsione di trattamenti economici e normativi conformi a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, nonché ad astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, singolarmente o nel loro complesso, possano integrare, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Nell'ambito dei rapporti di appalto e subappalto, il Gruppo promuove rapporti contrattuali con le Terze Parti improntati a correttezza, equilibrio e lealtà e favorisce il rispetto della normativa applicabile in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assistenziale nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni. A tal fine, la Società del Gruppo coinvolta: (i) si astiene dall'imporre alle Terze Parti condizioni contrattuali che impediscano a queste ultime di adempiere i propri obblighi; e corrispettivamente (ii) si riserva la facoltà di effettuare, nei limiti consentiti dalla legge e dai rapporti contrattuali, verifiche volte ad accertare il rispetto di tali obblighi da parte delle Terze Parti, nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e non ingerenza nell'organizzazione imprenditoriale altrui.

7. Idoneità tecnico-professionale

Le Terze Parti sono tenute a dichiarare, in modo veritiero, completo e non fuorviante, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale coerenti con la natura, l'oggetto e la complessità delle attività svolte nei rapporti con la Società del Gruppo coinvolta.

Tali dichiarazioni costituiscono presupposto essenziale del rapporto fiduciario con la Società del Gruppo coinvolta e devono riflettere in modo accurato le competenze professionali, l'organizzazione, le risorse umane e tecniche, nonché l'esperienza effettivamente disponibili per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del rapporto.

Le Terze Parti si impegnano a mantenere nel tempo la veridicità e l'attualità delle dichiarazioni rese e a comunicarne tempestivamente ogni variazione rilevante intervenuta nel corso del rapporto con la Società del Gruppo coinvolta.

8. Tutela della proprietà industriale e intellettuale

Le Terze Parti sono tenute a operare nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, propri e di terzi, assicurando che le attività svolte e i beni, servizi, contenuti o risultati forniti alla Società del Gruppo non violino diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

Nell'ambito dei rapporti con la Società del Gruppo coinvolta, le Terze Parti sono tenute a garantire di essere legittime titolari dei diritti di sfruttamento economico relativi a marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli, opere dell'ingegno o altri beni tutelati dal diritto di proprietà industriale o dal diritto d'autore oggetto di cessione o concessione in uso, ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari le necessarie autorizzazioni alla loro utilizzazione o concessione a terzi.

Le Terze Parti si impegnano altresì a garantire che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali o intellettuali oggetto di cessione o concessione in uso alla Società non violino diritti di terzi e a cooperare lealmente per prevenire o gestire eventuali contestazioni, pretese o rivendicazioni avanzate da soggetti terzi.

9. Tutela dell'ambiente e gestione responsabile degli impatti ambientali nei rapporti contrattuali

Il Gruppo promuove lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, sostenibilità e minimizzazione degli impatti ambientali, anche nell'ambito dei rapporti instaurati con Terze Parti.

In relazione ad attività che, per loro natura o per le modalità di esecuzione, risultino potenzialmente idonee a generare impatti sull'ambiente, la Società del Gruppo coinvolta si riserva la facoltà di valutare, in sede di definizione e gestione dei rapporti contrattuali, l'adozione di misure e presidi coerenti con i principi di responsabilità ambientale, nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, proporzionalità e buona fede.
